

R.G. 40-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente**
Dott. Emanuele Picci **Giudice**
Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice rel. ed est.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei sovraindebitati **SEGANTINI PAOLO (C.F. SGNPLA67A25I952E)** e **MAMBELLI STEFANIA (C.F. MMBSFN77T69A565P)**, residenti in Bagno di Romagna, via Piero Gobetti, 16 (FC)

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 19 marzo 2024 da **IL RE DELLA GOLA DI SEGANTINI PAOLO E MAMBELLI STEFANIA S.N.C. (C.F. 03835260401)**, da **SEGNATINI PAOLO (C.F. SGNPLA67A25I952E)** e da **MAMBELLI STEFANIA (C.F. MMBSFN77T69A565P)**, assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato, dott. **MARCO DRUDI**

- richiamato il decreto del 26 marzo 2024 e visto il deposito effettuato dal Gestore in data 27 marzo 2024;
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché



la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- rilevato che il ricorso è diretto all'apertura della liquidazione controllata di Il Re Della Gola di Segantini Paolo e Mambelli Stefania s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Segantini Paolo e Mambelli Stefania, tra i quali sussiste rapporto di coniugio;
- rilevato che Il Re Della Gola di Segantini Paolo e Mambelli Stefania s.n.c. risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 20 giugno 2022;
- ritenuto che ciò determini l'impossibilità di dichiarare aperta la procedura liquidatoria ex art. 33, comma 1, CCII. Sul punto si precisa, infatti, che l'art. 33 CCII detta una regola generale valevole per tutti gli imprenditori, che individua nella "*Cessazione dell'attività*" il *dies a quo* del termine di un anno entro il quale può essere aperta la liquidazione. Tuttavia il riferimento del primo comma alla sola liquidazione giudiziale non vale come limite eccezzuativo rispetto alle imprese minori e dunque assoggettabili solo alla liquidazione controllata, ciò sia in quanto, come detto, la norma introduce un principio generale, sia in quanto risulta applicabile il disposto dell'art. 270, comma 5, CCII, laddove prevede che alla liquidazione controllata "*... si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III*". Si sottolinea, infatti, che l'art. 33 cit. rientra nel titolo III del Codice della Crisi;
- ritenuto altresì che quanto esposto al punto che precede non osti all'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Segantini Paolo e Mambelli Stefania – che non solo erano soci illimitatamente responsabili della società, ma sono anche membri della stessa famiglia, conviventi, e per i quali il sovraindebitamento ha comune origine nei debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, con conseguente applicabilità di quanto previsto dall'art. 66, comma 1, CCII – si procede all'esame della posizione dei due debitori;
- considerato che essi sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche svolgenti il ruolo di soci lavoratori in Birrificio Del Re S.r.l.s. e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 470.000,00 il patrimonio di cui dispongono è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
- rilevato infatti che esso consta, unicamente, di una autovettura in proprietà di Mambelli Stefania, nonché di due conti correnti con saldi attivi irrisori, delle quote di Birrificio Del Re S.r.l.s (detenute per il 50% da ciascuno dei debitori) e il solo Segantini di altre partecipazioni societarie di valore esiguo;



- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo l’eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dai debitori, spettando al nominando liquidatore la verifica dell’attivo e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- rilevato, sul punto, che i debitori percepiscono a titolo di assegno unico INPS la somma di Euro 756,00 mensili (somma che deve essere computata nel calcolo di quella da devolvere alla procedura), che sono genitori di tre figlie, nate nel 2009 e nel 2016, e che hanno allegato di dovere sostenere spese mensili non documentate né adeguatamente riscontrabili. Ritenuto dunque congruo, presa visione della documentazione allegata al ricorso e della documentazione successivamente depositata dal Gestore, lasciare nella disponibilità dei debitori gli interi redditi percepiti al netto della somma di Euro 550,00 mensili che dovrà essere messa a disposizione della procedura per dodici mensilità;
- ritenuto di dovere precisare che, trattandosi di procedimento unitario nel quale le masse dei debitori restano comunque divise, la somma di Euro 550,00 mensili deve essere ripartita nelle seguenti modalità: quanto ad Euro 350,00 mensili in capo a Segantini e quanto ad Euro 200,00 mensili quanto a Mambelli;
- rilevato altresì che l’autovettura dovrà essere appresa dalla procedura ed essere oggetto dell’attività liquidatoria, ferma la possibilità per i debitori di utilizzarla fino al completamento del procedimento di vendita, non essendo possibile sottrarre beni alla liquidazione, dovendosi questi alienare in osservanza delle regole competitive previste dal codice;
- ritenuto al riguardo che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura, ove risulteranno ricorrenti le condizioni soggettive previste;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto



dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;

- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile che dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo;
- visti gli artt. 33, 268, 269, 270 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE

La domanda di apertura della liquidazione controllata di **IL RE DELLA GOLA DI SEGANTINI PAOLO E MAMBELLI STEFANIA S.N.C. (C.F. 03835260401)**

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **SEGANTINI PAOLO (C.F. SGNPLA67A25I952E)** e da **MAMBELLI STEFANIA (C.F. MMBSFN77T69A565P)**

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. MARCO DRUDI, con studio in Forlì, via Biondini 27;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII



ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo dei redditi come attualmente percepiti al netto dell'importo di € 550,00 mensili (Euro 350,00 mensili in capo a Segantini ed Euro 200,00 mensili in capo a Mambelli), per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280



CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;



che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove i debitori svolgano attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 4 aprile 2024

Il Presidente

dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Maria Cecilia Branca

